

TI_GERICHTE 11.2019.80 vom 31. Juli 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.80

FR: TI_GERICHTE 11.2019.80 du 31 juillet 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2019.80 del 31 luglio 2019

Regeste

Spese di una procedura cautelare di divorzio stralciata per desistenza

Erwägungen

E. 2

Nel decreto di stralcio il Pretore aggiunto ha indicato unicamente che le spese processuali andavano poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), ovvero della moglie che aveva desistito dalla propria istanza cautelare. La reclamante si duole che le spese a lei addebitate non sono conformi all'art. 10 LTG né eque alla luce della sua situazione economica. Afferma che il ritiro dell'istanza avversaria all'udienza del 25 febbraio 2019 l'ha indotta a far registrare a verbale una propria richiesta cautelare per garantirle le sue pretese almeno da quel giorno. Considerato il minimo impegno richiesto da simile iniziativa, essa reputa eccessivo l'onere processuale addebitatole dal Pretore aggiunto e insta perché esso sia ricondotto al minimo legale di fr. 100.– previsto dall'art. 10 LTG. Oltre a ciò, la reclamante postula la rifusione di fr. 300.– per l'onere di patrocinio che il mancato seguito di una sua richiesta del 1° luglio 2019 di rivedere – per la precarietà della sua situazione finanziaria – il giudizio sulle spese le avrebbe causato, obbligandola così a presentare reclamo.

E. 3

La dichiarazione unilaterale con cui una parte dichiara di rinunciare alle proprie richieste di giudizio configura desistenza a norma dell'art. 241 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305). E siccome desistenza equivale a soccombenza, chi desiste deve assumere le spese giudiziarie da lui causate (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), indipendentemente dai motivi che possono averlo spinto a recedere dalla lite (Rüeegg/Rüeegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n. 3 ad art. 106). Se mai una ripartizione delle spese può giustificarsi per equità, nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC (Tappy in: Commentaire romand, CPC , 2^a edizione, n. 31 ad art. 106; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 5 ad art. 106). In concreto tuttavia RE 1 non pretende che parte delle spese vadano addebitate alla controparte. In proposito non soccorre dunque attardarsi.

E. 4

Quanto all'ammontare delle spese processuali riscosse dal primo giudice, nella fattispecie l'interessata ha presentato a verbale, il 25 febbraio 2019, un'istanza volta a ottenere l'aumento immediato del contributo alimentare per sé (stabilito in fr. 4340.– mensili a tutela dell'unione coniugale) in modo da tenere conto dell'onere fiscale, dei contratti leasing e delle spese di custodia dei figli durante i diritti di visita. Seppure non quantificate, simili voci di spesa figuravano nel memoriale che l'interessata ha presentato in udienza, dal quale

si evince un carico fiscale di fr. 435.15 mensili, rate per il leasing (dell'automobile e degli elettrodomestici) di fr. 705.95 mensili complessivi e oneri per il sostentamento dei figli di fr. 1552.85 mensili (doc. 1). Tali esborsi non erano stati considerati nella procedura a tutela dell'unione coniugale (sentenza inc. 11.2016.59 del 24 gennaio 2018, consid. 3 e 7d). E siccome in quella occasione il contributo alimentare si limitava a coprire il fabbisogno minimo di lei (loc. cit., consid. 12), l'istanza cautelare 25 febbraio 2019 della medesima mirava – all'atto pratico – a ottenere l'aumento del contributo alimentare da fr. 4340.– mensili ad almeno fr. 7033.95 mensili per una durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC ; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2), onde un valore litigioso di ben fr. 646 548 .–. a) Secondo l'art. 10 LTG la tassa di giustizia in caso di provvedimenti cautelari è compresa tra fr. 100.– e fr. 20 000.–. Essa si determina in funzione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Il principio dell'equivalenza vuole infatti che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità dell'operazione per il richiedente e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria (DTF 141 I 108 consid. 3.3.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.106 del 6 settembre 2017, consid. 4). Se la causa termina anzitempo, la tassa di giustizia va moderata in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG). b) Al momento in cui il Pretore aggiunto ha emanato il decreto di stralcio, nella fattispecie la procedura si trovava ancora agli esordi. RE 1 aveva chiesto di verbalizzare la propria richiesta cautelare e di assegnarle un termine di 60 giorni per motivare l'istanza. Dal verbale si evince nondimeno che metà dell'udienza tenutasi il 25 febbraio 2019 (durata 2 ore e 15 minuti) è stata destinata proprio alla discussione della richiesta cautelare presentata dalla moglie. Il Pretore aggiunto ha dovuto poi redigere due ordinanze: una il 18 aprile 2019 in cui ha accolto la richiesta di proroga del termine (60 giorni) per motivare l'istanza cautelare e l'altra, il 26 aprile 2019, in cui ha concesso all'interessata di depositare in tre rate mensili di fr. 500.– l'anticipo delle spese processuali di fr. 1500.–. Infine egli ha emesso il decreto di stralcio impugnato. c) Ciò posto, quand'anche l'intervento del primo giudice possa ritenersi effettivamente contenuto, un emolumento di fr. 400.– (comprensivo della tassa di giustizia e delle spese), corrisponde a non più di un quarto delle presumibili spese che avrebbe richiesto l'emanazione della decisione finale e rientra ancora nell'ambito di quanto il Pretore aggiunto poteva riscuotere valendosi del suo legittimo potere di apprezzamento. Contrariamente all'opinione della reclamante, tale emolumento non può dirsi eccessivo, considerato anche il cospicuo valore litigioso e l'utilità che RE 1 intendeva trarre dalla propria istanza. Quanto alla pretesa precarietà finanziaria che avrebbe indotto l'interessata a rivolgersi il 1° luglio 2019 al Pretore aggiunto perché fossero ridotte al minimo le spese processuali, nel reclamo manca ogni argomentazione al riguardo, sicché in proposito non è possibile diffondersi oltre.

E. 5

In merito all'indennità per ripetibili di fr. 300.– che la reclamante rivendica in questa sede per non avere, il primo giudice, esaminato la sua richiesta del 1° luglio 2019 tendente a ridurre da fr. 400.– a fr. 100.– l'ammontare degli oneri processuali di primo grado, obbligandola così a rivolgersi a questa Camera, v'è da domandarsi se la domanda abbia portata autonoma e non sia subordinata all'accoglimento del reclamo. Ad ogni buon conto,

la reclamante non spiega in virtù di quale norma il Pretore aggiunto avrebbe potuto rivedere e modificare la propria decisione. Se ne conclude che, comunque lo si esamini, il reclamo vede la sua sorte segnata.

E. 6

Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

E. 7

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il

presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.